



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 66 DEL 21/07/2023**

### OGGETTO:

**MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  
DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE IN VICOLO DELLE CARCERI DAL 21 LUGLIO  
2023**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott. Marco MASSAVELLI)

Visto che è necessaria la messa in sicurezza del tetto delle ex Carceri nel centro storico cittadino, in quanto pericolante;

Ritenuto, quindi, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione pedonale, necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nella via interessata dall'intervento;

Visto l'art. 107, comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice Della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

### ORDINA

**dal giorno 21 luglio 2023**, e fino alla totale messa in sicurezza dell'edificio di cui in premessa, il **DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE in Vicolo delle carceri**, come da segnaletica stradale mobile apposta sul luogo.

In ogni caso, dall'osservanza dei divieti suddetti sono escluse le Forze dell'ordine, del soccorso e autorizzati.

**L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica**

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:
  - a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
  - b) che sia posizionata la segnaletica da parte del richiedente, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento, e che siano informati, a cura dell'interessato, con adeguato anticipo i residenti interessati;
  - c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

## **AVVERTE**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato digitalmente**